


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Settima Commissione consiliare

 **Consiglio regionale del Veneto**
N del 28/10/2011 Prot.: 0015182 Titolario 2.8
CRV CRV spc-UPA

15182

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



IX LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge statale n. 11**

Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale - ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei consiglieri Azzalin, Bortoli, Coppola, Corazzari, Fracasso, Mainardi, Pigozzo, Pipitone, Puppato, Ruzzante, Sinigaglia e Tiozzo relativo a: "Interventi di tutela dal fenomeno della subsidenza dei territori delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' e successive modificazioni".

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto licenziato dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 27 ottobre 2011.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Nicola FINCO)

RIF. PROT. N. 14417 del 14 ottobre 2011

ALL. N. 3

- relazione al Consiglio regionale
- testo progetto di legge
- scheda di certificazione del procedimento

NM/f
N:\IX LEGISLATURA\ISTRUTTORIA\Atti\IP051_pd_lettera trasmissione.rtf

Ecologia - Tutela dell'ambiente
Difesa del suolo
Lavori pubblici
Acquedotti

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701316 tel
+39 041 5256380 fax
com.com7.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

SETTIMA COMMISSIONE PERMANENTE

(Ecologia, Tutela dell'ambiente, Difesa del suolo, Lavori pubblici, Acquedotti)

Progetto di legge statale n. 11

da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione

INTERVENTI DI TUTELA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA DEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO E VENEZIA. MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 11 di iniziativa dei Consiglieri Azzalin, Bortoli, Coppola, Corazzari, Fracasso, Mainardi, Pigozzo, Pipitone, Puppato, Ruzzante, Sinigaglia e Tiozzo

Licenziato il 27 ottobre 2011 nella seduta n. 40 con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 44	44		
Maggioranza richiesta	n. 23			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Graziano Azzalin

INTERVENTI DI TUTELA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA DEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO E VENEZIA. MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Relatore il Consigliere Graziano Azzalin

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

I recenti accadimenti alluvionali hanno riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza idrogeologica che, in Veneto, per caratteristiche geomorfologiche, necessita di particolare attenzione. Alcune aree del territorio veneto, in particolare parti significative della fascia costiera veneziana, il delta del fiume Po e un ampio settore del suo entroterra, sono interessati da fenomeni di subsidenza, i cui effetti hanno ricadute sull'assetto idraulico, geologico e di tutela del territorio e risulta, quindi, necessario mettere in atto ogni azione che possa limitare tali fenomeni irreversibili.

In nome del principio di precauzione va, infatti, anteposta la sicurezza e la tutela di un territorio fragile, in difficile equilibrio e già pesantemente sfruttato e compromesso, ad ogni possibile interesse economico derivante dall'estrazione degli idrocarburi dal sottosuolo, anche perché gli introiti sarebbero in ogni caso incommensurabilmente inferiori a quanto necessario per ulteriori interventi sulle opere di difesa a mare e per la messa in sicurezza del bacino idrografico del Po e dell'Adige. Senza contare il rischio a cui verrebbero sottoposti non solo centri urbani, ma anche beni storico-artistici, monumentali ed ambientali disposti lungo il corso dei fiumi e lungo le coste.

A tal proposito si evidenzia che, nonostante le esperienze precedenti abbiano dimostrato che la subsidenza antropica ha conseguenze devastanti sul nostro territorio, negli ultimi anni, per necessità energetiche, sono stati progettati e avviati interventi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi da parte di compagnie private.

La Regione del Veneto, dal canto suo, ha mantenuto una costante attenzione sulle aree particolarmente fragili del proprio territorio e ha promosso azioni tese ad approfondire le conoscenze, sia ai fini di salvaguardia che di individuazione degli interventi di contrasto. Una proposta simile alla presente era già stata sottoposta al Consiglio regionale con l'analisi del progetto di legge statale n. 60 del 1998, senza dimenticare che il 5 marzo 1995, con provvedimento consiliare n. 1116, aveva approvato una proposta che andava sempre nella direzione di limitare lo sfruttamento degli idrocarburi nel sottosuolo in nome della salvaguardia del territorio.

Con deliberazione n. 376 del 23 febbraio 2010 inoltre, la Giunta regionale del Veneto incaricava la direzione geologia e attività estrattive di approfondire e proporre studi, azioni e procedure finalizzate al contrasto attivo dei fenomeni della subsidenza, per la necessità di "provvedere ad iniziative volte al controllo

ed al contrasto attivo di tali fenomeni”, riconoscendo che “alcuni contesti del territorio della Regione Veneto sono stati interessati nel recente passato da fenomeni di subsidenza dovuti alla sovrapposizione di diverse cause, non ultima l’attività di estrazione di fluidi dal sottosuolo”.

Per quanto riguarda il quadro delle ulteriori iniziative normative in materia, si evidenziano: il decreto del Ministero dell’Ambiente in data 31 dicembre 1999, recante “Progetto di sviluppo Alto Adriatico”, che vietava “l’attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po”. Con tale decreto si dava applicazione all’articolo 2 bis del decreto legge n. 96 del 29 marzo 1995, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206 (che prevedeva che “il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l’incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell’espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizione di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d’intesa tra il Ministro dell’ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza”); l’ordine del giorno accolto dal Governo il 18 dicembre 1998 su “Estrazione di idrocarburi nella laguna di Venezia” (che impegna il Governo “a garantire la prevalenza della sicurezza e dell’assoluta assenza di rischi, anche a lunga scadenza, e dei valori culturali, paesaggistici, ambientali ed economici contenuti nell’ambito insediativo e nell’ecosistema veneziano rispetto ai citati progetti di sfruttamento minerario”); la proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale Veneto, di cui all’atto Camera AC 5922 del 19 aprile 1999, concernente la “Protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza”; da ultimo, il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale, che ha introdotto una specifica disposizione che, per ciò che qui rileva, sancisce il divieto di svolgere attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nelle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree .

Il 2 agosto 2011, inoltre, è stata approvata dal Consiglio regionale pugliese la proposta di legge alle Camere che vieta la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico prospiciente le seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia (Burp n. 126/2011).

Se pertanto, Ministero e Regione, hanno allontanato dalla costa il pericolo della subsidenza indotto dalle estrazioni a mare, a maggior ragione le estrazioni a terra contrasterebbero con i concetti tecnici che costituiscono presupposto della

normativa citata, e quindi non possono ritenersi ammissibili nell'entroterra delle suddette zone di mare nelle quali è posto il divieto in questione.

In considerazione di quanto esposto, raccogliendo anche le preoccupazioni delle comunità locali in ordine alla necessità di tutelare il territorio della pianura così come quello lagunare e costiero dal rischio di subsidenza e quindi anche dai conseguenti pericoli di eventi alluvionali, di erosione dei litorali, dell'aumento di forze distruttive delle onde, della risalita del cuneo salino, favoriti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, si vuole intervenire vietando siffatte rischiose attività estrattive.

Il ricorso all'emendamento di una legge nazionale, in linea con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, è motivato sia dalla carenza di potere legislativo regionale in materia, sia da un interesse immediato e diretto della Regione alla tutela ambientale e di sicurezza idrogeologica del proprio territorio dai rischi derivanti da azioni di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi.

Pertanto, al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, con il presente progetto di legge statale composto di un unico articolo, si prevede l'introduzione di un comma 17 bis all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di tutela ambientale", diretto ad estendere il divieto di svolgere attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, vigente nelle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree, anche al relativo entroterra nei territori delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 27 ottobre 2011 ha espresso all'unanimità (presenti per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i Consiglieri Cenci, Bozza, Cappon e il Presidente Finco - con delega del consigliere Teso del gruppo consiliare Popolo della Libertà -, per il Gruppo consiliare Popolo della Libertà il Consigliere Bond e per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i Consiglieri Azzalin, Ruzzante e Fracasso - con delega del consigliere Puppato) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

**INTERVENTI DI TUTELA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA DEI
TERRITORI DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO E VENEZIA.
MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3
APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.**

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è aggiunto il seguente comma:

"17 bis. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono altresì vietate nel territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma."

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.	5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---